

Prot. 3987/1-19

Castelfondo, 04 dicembre 2013

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA – PARCHEGGIO PIAZZATTA ANTISTANTE LA CASA SOCIALE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO DI DOMENICA 08 DICEMBRE 2013.

ORDINANZA N.RO 23/2013**IL SINDACO**

- Vista la richiesta agli atti sub. Prot. 3937 di data 02.12.2013 a firma del Presidente dell'Associazione Amici di Castelfondo e Val di Non da parte dell'Associazione Amici di Castelfondo e Val di Non", con sede in Castelfondo – Via Dante Alighieri, 38 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura del traffico veicolare con divieto di sosta - parcheggio nella piazzetta antistante la Casa Sociale (ex Canonica) del Comune di Castelfondo in occasione della rappresentazione "La nostra storia" che si terrà il giorno 08 dicembre 2013 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso la Casa Sociale di Castelfondo (p.ed. 43 C.C. Castelfondo);
- Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare con divieto di sosta - parcheggio la piazzetta antistante la Casa Sociale (ex Canonica) del Comune di Castelfondo dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del giorno 08 dicembre 2013;
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a);
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
- Visto il D.Lgs. n.ro 285 dd. 30.04.1992 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E IL DIVIETO DI SOSTA E DI PARCHEGGIO NELLA PIAZZETTA ANTISTANTE LA CASA SOCIALE DEL COMUNE DI CASTELFONDO (EX CANONICA) DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 08 DICEMBRE 2013.

DEMANDA

Al Presidente dell'Associazione Amici di Castelfondo e Val di Non, di disporre la collocazione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea in prossimità della chiusura stradale ed esibita da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'iniziativa di cui sopra.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ☐ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ☐ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO
- James Nadia